

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 13 dicembre 1970)

### INDICE

ABENANTE: Disposizioni emanate dal Ministero del tesoro circa la corresponsione dell'aggiunta di famiglia per prole a carico di personale femminile (3001) (risposta FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	Pag. 2436	venga accertato se tutti gli enti che beneficiano del contributo statale ordinario iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro, abbiano titolo alla continuità del beneficio stesso (3747) (risp. FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	Pag. 2439
ARENA: Per la revoca del provvedimento di soppressione dell'ufficio postale di Locadi (Pagliara) (4027) (risp. Bosco, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .	2436	In merito alle utilizzazioni di dipendenti statali e parastatali per funzioni non previste dal contratto di impiego (3368) (risposta FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	2440
ARNONE: Perchè nel disegno di legge per la riforma burocratica venga prevista una successiva riorganizzazione dei servizi tecnici dello Stato (3749) (risp. GASPARI, <i>Ministro senza portafoglio</i> ) . . . . .	2437	FORMICA: Assistenza medico-sanitaria a favore degli invalidi incollocabili e dei loro familiari (1552) (risp. FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	2440
BANFI: Interpretazione restrittiva del regio decreto-legge n. 1295 del 1933, in connessione con la legge sulla cittadinanza, per quanto concerne il diritto a pensione (2492) (risp. FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	2437	Informazioni inesatte fornite dal responsabile del settore « Rapporti della stampa » della RAI-TV al quotidiano « Il Messaggero » relative ai componenti socialisti della LID (3912) (risp. Bosco, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .	2441
BURTULO: Per il rinvio della chiamata alle armi degli allievi degli istituti professionali di Stato (4081) (risp. TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . .	2438	MINNOCCI: Per l'apertura di uno sportello bancario in Boville Ernica (3129) (risposta FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	2441
CATALANO, ROMANO: Ritardo nell'espletamento delle pratiche relative alla concessione di benefici agli ex combattenti, con particolare riferimento alla provincia di Salerno (4080) (risp. TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . .	2439	MURMURA: Per l'adeguamento delle indennità corrisposte ai commissari di esame (3592) (risp. FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	2442
CELIDONIO: Perchè venga accertato se tutti gli enti che beneficiano del contributo statale ordinario iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro, abbiano titolo alla continuità del beneficio stesso (2015); Perchè		Per l'accoglimento delle richieste avanzate dai dipendenti tecnici del Ministero dei lavori pubblici (3685) (risp. GASPARI, <i>Ministro senza portafoglio</i> ) . . . . .	2442
		NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO, DE MARSANICH, FRANZA, FIORENTINO, FILLETTI, GRIMALDI, LAURO, LATANZA, PICCARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI:	

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

13 DICEMBRE 1970

- Notizie relative alla rinuncia, da parte italiana, alla sovranità sulla « zona B » (4289) (risp. MORO, *Ministro degli affari esteri*) Pag. 2443
- PERRINO: Sulla decisione del Consiglio di Stato relativa agli esami per il conferimento della libera docenza (4068) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . . . 2443
- PICARDO: Esclusione delle società sportive siciliane, con particolare riferimento alla provincia di Caltanissetta, dai contributi CONI per la realizzazione di nuovi impianti sportivi (4236) (risp. MATTEOTTI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) . . . . . 2444
- ROMANO, CATALANO: Misure da adottare per allargare le dimensioni della spiaggia libera nelle zone di Torriione, Pastena e Mercatello (Salerno) (3785) (risp. MANNIRONI, *Ministro della marina mercantile*) 2444
- SOTGIU, PIRASTU: Per la concessione di facilitazioni di viaggio, ai pensionati dello Stato, sulle linee di navigazione che collegano le Isole al Continente (2435) (risposta MANNIRONI, *Ministro della marina mercantile*) . . . . . 2445
- TERRACINI: Per la formazione della Commissione ministeriale per l'esame dei bilanci della Cassa pensioni dipendenti enti locali (4033) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) . . . . . 2445
- TOMASUCCI, MANENTI, FABRETTI: Provvedimenti da adottare perchè la Banca nazionale del lavoro provveda puntualmente al pagamento delle pensioni di invalidità degli ex emigrati in Belgio (3345) (risposta FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) 2446

ABENANTE. — *Ai Ministri del tesoro, dell'interno e della pubblica istruzione ed al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per sapere se intendono adottare provvedimenti per abolire le assurde disposizioni emanate con circolare del Ministero del tesoro n. 143346, in data 21 settembre 1955, riguardante il regolamento per la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia per la prole minorenni a carico del personale femminile in caso di disoccupazione del marito, dato che non è concepibile che le quote possano essere corrisposte soltanto per un periodo massimo non superiore ai due anni.

L'interrogante chiede di conoscere in base a quali considerazioni la suddetta circo-

lare predispone che, trascorsi i due anni, la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia non potrà ripetersi se non sia trascorso almeno un anno, annullando così arbitrariamente un diritto. (int. scr. - 3001)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dei Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e dell'Ufficio per la riforma della pubblica amministrazione.

Per il personale femminile coniugato avente il coniuge disoccupato e sprovvisto di risorse economiche sufficienti per il mantenimento proprio e della famiglia, il divieto di percepire le quote di aggiunta di famiglia per la prole minorenni a carico per un periodo superiore ai due anni, — salvo l'ulteriore attribuzione, trascorso almeno un anno dal compimento del suddetto periodo — è stato espressamente stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 592, concernente il regolamento per la corresponsione delle suddette quote emanato in applicazione della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Pertanto, con la circolare n. 143346 del 21 settembre 1955 richiamata dalla signoria vostra onorevole questo Ministero si è strettamente attenuto alle disposizioni vigenti ed ha semplicemente diramato istruzioni necessarie per ottenere la più esatta uniforme applicazione di esse.

*Il Ministro del tesoro*  
FERRARI - AGGRADI

7 dicembre 1970

ARENA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga di intervenire per la revoca del provvedimento di soppressione dell'ufficio postale della frazione Locadi del comune di Paggiara.

In effetti, la chiusura di quell'ufficio, di antica istituzione, porrebbe in grave disagio i 300 abitanti di quella frazione e tra essi i pensionati, circa 70 persone, che sarebbero costretti a portarsi ad oltre 5 chilometri di distanza per la riscossione dei ratei loro spettanti. (int. scr. - 4027)

**RISPOSTA.** — Al riguardo si fa presente che questa Amministrazione, prima di adottare un provvedimento di soppressione di un ufficio postale e telegrafico, procede ad un approfondito esame di un complesso di elementi di giudizio di natura tecnica ed ambientale al fine di accertare se il mantenimento dell'ufficio nella località considerata sia giustificato o meno da effettive, obiettive esigenze dei servizi postali e della popolazione interessata.

Gli stessi criteri sono stati seguiti quando si è trattato di esaminare la posizione dell'agenzia postale di Locadi, alla cui soppressione si è pervenuti dopo che i risultati di un apposito sopralluogo ispettivo avevano confermato i dati che erano stati rilevati dagli atti di ufficio dai competenti organi ministeriali circa la limitata entità del traffico svolto da quella agenzia e l'antieconomicità del suo mantenimento in servizio.

Da tale sopralluogo è emerso che da una popolazione di appena 161 abitanti, dei quali buona parte, per ragioni di segretezza, preferisce servirsi per eseguire operazioni postali degli uffici esistenti lungo la rotabile Mandanici, Pagliara, Rocchenere e Roccalunata, derivava all'agenzia in parola un limitatissimo volume di lavoro, tale da non giustificare l'onere sostenuto dall'Amministrazione per la sua gestione. Infatti la frazione di Locadi dista dalla località sede del più vicino ufficio postale e telegrafico appena 3 chilometri ed è con essa collegata da regolare servizio di autolinee.

Pertanto il 25 luglio 1970 ne è stata disposta la soppressione, provvedimento peraltro la cui esecuzione è stata procrastinata, in via del tutto eccezionale, al 30 novembre 1971.

*Il Ministro delle poste  
e delle telecomunicazioni*  
BOSCO

7 dicembre 1970

**ARNONE.** — *Al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno prevedere nel disegno di legge delegata per la riforma burocratica un impe-

gno per una successiva riorganizzazione dei servizi tecnici dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, e per il riordinamento delle carriere del personale tecnico, tenuto conto delle peculiari funzioni di carattere prettamente professionale che detta categoria svolge.

Non può essere, infatti, disattesa la necessità di affrontare con carattere di priorità il problema dei tecnici dello Stato, stante la loro carenza nei vari settori della Pubblica Amministrazione e considerata la sempre maggiore importanza professionale della categoria nello sviluppo economico del Paese. (int. scr. - 3749)

**RISPOSTA.** — Si risponde facendo presente che con legge 28 ottobre 1970, n. 775 concernente modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968 n. 249 è stata prevista, nell'articolo 28, l'emanazione da parte del Governo di norme delegate, entro il 30 giugno 1972, per una nuova disciplina delle carriere del personale tecnico sia delle Amministrazioni dello Stato che delle Amministrazioni autonome.

*Il Ministro senza portafoglio*  
GASPARI

4 dicembre 1970

**BANFI.** — *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — Per sapere:

su quali argomenti si fondi l'interpretazione restrittiva dell'articolo 1 del regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, in connessione con l'articolo 10, secondo comma, della legge sulla cittadinanza in virtù della quale le vedove dei dipendenti dello Stato italiano decadono dalla pensione di reversibilità per il sol fatto di mantenere o trasferire all'estero la propria residenza;

se non ritengano che una tale interpretazione contrasti con i più elementari principi in materia di cittadinanza, i quali escludono che la perdita o l'acquisto di questa possano basarsi su criteri presuntivi e non consentono perciò di configurare il sol fatto del trasferimento di residenza come ma-

nifestazione di volontà intesa a mutare la cittadinanza;

se non ritengano, inoltre, che la decadenza dalla pensione, nei casi indicati, contrasti con il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ed in particolare con l'articolo 7, che vieta « ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità », con l'articolo 48, secondo cui la libera circolazione dei lavoratori « implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati nazionali », e con l'articolo 51, che tale discriminazione vieta, per i lavoratori e per i loro aventi diritto, in materia di sicurezza sociale, tenendo presente, al riguardo, che la CEE ha già emanato un primo regolamento attuativo dell'articolo 51 (Reg. n. 3), il quale vieta esplicitamente la decadenza comminata invece dallo Stato italiano quando trattasi di dipendenti non di ruolo degli uffici diplomatici e consolari;

se non ritengano, pertanto, di abbandonare ogni gelosa chiusura entro le prerogative della nazionalità, evitando così dannose reazioni dell'opinione pubblica straniera nei nostri confronti ed evitando che, anche in questa materia, l'adeguamento nostro a criteri più corretti e più rispondenti ai principi di civiltà, in cui affermiamo di credere, sia imposto dall'esterno anzichè derivare da una nostra autonoma e responsabile decisione. (int. scr. - 2492)

**RISPOSTA.** — In applicazione dell'articolo 17 della legge 18 marzo 1968, n. 249, questo Ministero, con circolare diretta a tutte le Amministrazioni dello Stato, ha chiarito che la perdita della cittadinanza italiana non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza, oltre che per i dipendenti statali in attività di servizio, anche per quelli in quiescenza e per i loro aventi causa.

*Il Ministro del tesoro*  
FERRARI - AGGRADI

7 dicembre 1970

**BURTULO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere in base a quali norme legislative o regolamentari e per quali motivi le

commissioni di leva — contrariamente alla costante prassi sinora seguita — respingono le domande di ammissione al beneficio del rinvio della chiamata alle armi presentate dagli allievi degli istituti professionali di Stato.

L'interrogante pone al Ministro le seguenti considerazioni:

1) gli istituti professionali di Stato, a norma della vigente legislazione scolastica, rientrano nell'ambito dell'istruzione secondaria di II grado;

2) i corsi degli istituti professionali di Stato — anche se triennali — in molti casi danno la possibilità di iscrizione ad ulteriori corsi biennali e conseguente titolo di accesso all'università;

3) gli istituti professionali di Stato sono volti alla qualificazione ed alla specializzazione dei giovani lavoratori e difficilmente gli allievi — in generale appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e spesso avviati alla scuola grazie ad una capillare azione di recupero pazientemente svolta dai dirigenti delle varie sedi degli istituti stessi — avranno, dopo l'interruzione dovuta all'immediato servizio di leva, la possibilità di completare il corso di studi, pure essenziale per la loro formazione ed utile allo sviluppo sociale ed economico della nazione;

4) la finalità specifica dei corsi, la loro durata — in genere triennale — e l'eccezionalità dell'iscrizione all'università assicurano una durata assai breve del rinvio ed il recupero quasi immediato nei prossimi contingenti di leva.

L'interrogante auspica, pertanto, che il Ministro, valutate le considerazioni sopra riportate, voglia dare immediate disposizioni per l'accoglimento — come per il passato — delle domande di rinvio presentate dagli allievi degli istituti professionali di Stato. (int. scr. - 4081)

**RISPOSTA.** — In sede di riesame delle disposizioni per il ritardo del servizio militare di leva dei giovani che frequentano le scuole d'istruzione secondaria di secondo grado è stato stabilito che gli studenti interessati al-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

13 DICEMBRE 1970

la chiamata alle armi del 1971, iscritti all'ultimo e penultimo anno delle predette scuole, siano ammessi al beneficio, qualunque durata abbia il corso di studio da essi frequentato.

Potranno, pertanto, fruire del menzionato beneficio anche i giovani frequentatori degli istituti professionali, siano questi a corsi biennali, triennali o quadriennali.

Saranno ugualmente ammessi al ritardo gli iscritti ai corsi sperimentali istituiti presso i predetti istituti, a sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

*Il Ministro della difesa*

TANASSI

9 dicembre 1970

CATALANO, ROMANO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Perdurando gli inammissibili e gravi ritardi nell'espletamento delle pratiche relative alla concessione dei benefici previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 263, e le sempre crescenti lamentele e sollecitazioni dei numerosi ex combattenti aventi diritto, si chiede di conoscere, limitatamente alla provincia di Salerno, quante delle istanze pervenute risultano a tutt'oggi positivamente accolte, quante respinte, quante ancora da espletare e quale termine è previsto per la loro definizione. (int. scr. - 4080)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro del tesoro.

Per la provincia di Salerno sono state definite favorevolmente circa 4.000 domande di ex combattenti che hanno chiesto i riconoscimenti recati dalla legge 18 marzo 1968, n. 263.

Le altre domande pervenute (circa 6.000), attualmente in corso d'istruzione, saranno definite entro il 30 giugno 1971.

*Il Ministro della difesa*

TANASSI

9 dicembre 1970

CELIDONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non sia doveroso procedere,

con carattere d'urgenza, ad accertare se tuttora i diversi enti che beneficiano del contributo ordinario statale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per un ammontare che, alla data del 22 aprile 1969, raggiungeva la notevole cifra di lire 16.997.000.000, abbiano titolo alla continuità del beneficio stesso.

In caso affermativo, ed allo scopo di estirpare alla radice una tecnica paternalistica che la nuova società apertamente ripudia, si chiede se non si ravvisi l'opportunità di revocare l'erogazione di contributi che dovrebbero invece essere assorbiti dalla gestione degli organi statali, scongiurando così rischi di duplicazioni di intervento che si risolvono in una irresponsabile dispersione del pubblico denaro. (int. scr. - 2015)

CELIDONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Con riferimento all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 2015 del 2 luglio 1969 — rimasta senza risposta — l'interrogante chiede che si proceda ad una verifica per accertare se gli enti che beneficiano del contributo ordinario statale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per un ammontare che, alla data del 22 aprile 1969, raggiungeva la notevole cifra di lire 16.997.000.000, abbiano tuttora titolo alla continuità del beneficio, ovvero debba disporsi la revoca nel caso che le finalità sociali cui i detti enti debbono corrispondere siano da giudicarsi superate o quanto meno possano essere soddisfatte dalla competenza di organi statali. (int. scr. - 3747)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli enti cui si riferisce la signoria vostra onorevole sono quelli che operano sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e che, nella generalità dei casi, perseguono particolari attività di riconosciuto interesse pubblico i cui fini giustificano le contribuzioni ad essi concesse.

Tali contribuzioni poggiano su specifiche disposizioni legislative che ne fissano l'im-

porto o ne demandano la determinazione alla legge di bilancio.

Premesso ciò, si assicura la signoria vostra onorevole che questa Amministrazione segue con particolare cura il problema di opportune concentrazioni di enti con finalità istituzionali similari, onde accertare la possibilità che a tale scopo offre l'attuale situazione generale dell'Amministrazione pubblica e sollecitare i Dicasteri interessati per l'adozione dei relativi provvedimenti.

*Il Ministro del tesoro*  
FERRARI - AGGRADI

7 dicembre 1970

CELIDONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per essere informato se sia ancora possibile tollerare che numerosi dipendenti statali e parastatali siano dispensati dal prestare servizio presso i rispettivi enti, ove risultano in organico, per essere utilizzati altrove e per funzioni non previste dal contratto di impiego, per cui la retribuzione percepita potrebbe essere configurata un illecito penale, e se, per ovviare a tale increscioso abusivismo, non sia più leale predisporre il reclutamento di personale qualificato a spese dello Stato e da destinare nei soli casi di documentata necessità al servizio di settori che operano nell'interesse della collettività italiana. (int. scr. - 3368)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'utilizzazione dei dipendenti statali presso uffici o servizi diversi da quelli dell'Amministrazione di appartenenza avviene nell'ambito delle vigenti disposizioni che disciplinano gli istituti del « comando », del « fuori ruolo » e della « aspettativa ».

Per il personale degli enti pubblici è previsto soltanto il collocamento in aspettativa nei casi di mandato parlamentare e dell'assunzione di cariche elettive presso enti autonomi territoriali.

Alcuni casi di « comando » o di « distacco » di impiegati di taluni enti pubblici presso l'Amministrazione statale od altri organismi pubblici e privati risultano essersi ve-

rificati in passato e sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte dei conti — Sezione controllo enti. A seguito delle determinazioni della Corte questo Ministero ha invitato le Amministrazioni vigilanti, nonchè i rappresentanti del Tesoro nei collegi sindacali degli enti interessati, ad intervenire presso gli organi responsabili per la sollecita eliminazione delle riscontrate irregolarità.

*Il Ministro del tesoro*  
FERRARI - AGGRADI

7 dicembre 1970

FORMICA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto i Ministri competenti, nella compilazione degli stati di previsione della spesa dal 1959 in poi, a disattendere il chiaro dettato dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 469, il quale prevede che l'onere derivante dall'assistenza medico-sanitaria in favore degli invalidi di guerra incollocabili e dei loro familiari a carico venga addossato, per una aliquota dell'uno per cento, a carico dell'iscritto e, per la differenza, a carico del capitolo « pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al valor militare ed altre indennità di guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Sono note all'interrogante le numerose proteste sollevate dai rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell'Unione nazionale mutilati per servizio in seno al consiglio di amministrazione dell'ONIG ogni qualvolta sono stati presi in esame in quel consiglio i bilanci di previsione di detto Ente, proteste giunte talvolta sino al punto di determinare il rifiuto della discussione dei bilanci impostati senza il contributo di cui trattasi.

La necessità di mantenere distinti i contributi dello Stato a favore dell'ONIG discende, oltre che dal rispetto della inequivocabile volontà del legislatore, anche dalla logica e naturale esigenza di evitare confusioni in forme di assistenza previste da leggi diverse ed aventi soggetti di diritto diversi. (int. scr. - 1552)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Lo stanziamento a carico del capitolo numero 626 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, riguardante « pensioni ed assegni di guerra » ed amministrato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, è stato indicato dalla legge 3 aprile 1958, n. 469 quale mezzo di copertura dell'onere derivante dall'attuazione della legge stessa per gli esercizi finanziari per i quali era già stato predisposto il bilancio di previsione dello Stato.

In relazione a ciò, attingendo al predetto stanziamento, per l'esercizio 1958-59 è stata disposta una integrazione di lire 500 milioni al contributo statale di lire 6.300 milioni a favore dell'Opera nazionale invalidi di guerra, mentre per gli esercizi successivi lo stesso onere è stato considerato in bilancio.

Si deve comunque far notare che la citata legge non indica l'ammontare della spesa a carico dello Stato per l'assistenza medico-sanitaria in favore degli invalidi incollocabili e dei loro familiari a carico, nè prevede che detta spesa debba essere iscritta in bilancio separatamente dal contributo per gli altri compiti istituzionali dell'ONIG.

D'altra parte, l'iscrizione di tale assegnazione in un solo capitolo del bilancio statale risponde all'esigenza di concentrare in una unica voce le somme che, con riferimento anche alle spese generali di funzionamento del sodalizio in parola, vengono annualmente assegnate per il perseguimento dei vari compiti dello stesso.

Risulta, peraltro, che la distinzione delle spese destinate alla particolare forma di assistenza di cui trattasi è, invece, opportunamente considerata nel bilancio dell'Opera.

Premesso ciò, è doveroso rammentare che, successivamente all'esercizio 1958-59, l'assegnazione statale a favore dell'ONIG è stata progressivamente aumentata fino a raggiungere l'importo di lire 14.000 milioni e di lire 14.500 milioni, rispettivamente nell'esercizio in corso ed in quello per l'anno 1971.

*Il Ministro del tesoro*  
FERRARI - AGGRADI

7 dicembre 1970

FORMICA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per sapere, in qualità di membro del Gruppo dei garanti della Lega italiana per il divorzio e di vice presidente del Gruppo senatoriale del PSI, quali siano stati i provvedimenti presi dalla RAI-TV a carico del responsabile del settore « Rapporti della stampa » per avere questi, nell'espletamento delle proprie funzioni, nel pomeriggio di venerdì 4 settembre 1970, fornito al quotidiano « Il Messaggero » informazioni ed affermazioni infondate, false ed irresponsabili, tentando inoltre evidentemente una speculazione politica contro un determinato partito, uno dei massimi esponenti del Governo ed i maggiori componenti socialisti della Lega italiana per il divorzio.

Si chiede, inoltre, di sapere, nel caso in cui non fossero stati presi provvedimenti a suo carico, i motivi delle mancate sanzioni. (int. scr. - 3912)

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che non risulta che il responsabile del settore « rapporti della stampa » della RAI abbia mai fornito al quotidiano « Il Messaggero » informazioni o notizie di qualsiasi genere riguardanti gli atteggiamenti assunti dalle varie forze politiche in materia di divorzio.

In proposito la RAI nel sottolineare che il proprio pensiero viene espresso unicamente in comunicazioni ufficiali, ha precisato di avere rilasciato, a suo tempo, una dichiarazione nella quale si confermava l'assoluta estraneità del personale dell'ente alla propalazione di dette informazioni e notizie.

*Il Ministro delle poste  
e delle telecomunicazioni*

BOSCO

7 dicembre 1970

MINNOCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è possibile, e quando, andare incontro alla legittima aspirazione del comune di Boville Ernica per l'apertura *in loco* di uno sportello bancario, resa opportuna sia in rapporto alla popolazione del comune

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

13 DICEMBRE 1970

— quasi 10.000 abitanti — sia in rapporto al volume delle sue attività economiche. (int. scr. - 3129)

RISPOSTA. — Si risponde, dopo aver interpellato la Banca d'Italia che, nella sua qualità di organo di vigilanza sulle aziende di credito ha fatto presente che soltanto recentemente alcune aziende bancarie hanno chiesto di insediare proprie dipendenze in Boville Ernica.

Dette istanze potranno essere prese in considerazione in occasione di uno dei prossimi esami dell'attrezzatura creditizia esistente in campo nazionale, in conformità delle direttive a suo tempo emanate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

*Il Ministro del tesoro*  
FERRARI - AGGRADI

7 dicembre 1970

MURMURA. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per sapere se intendano provvedere all'aumento delle indennità ai commissari d'esame impegnati nelle Commissioni di abilitazione, adeguandole all'effettivo costo della vita, così evitando i paventati scioperi. (int. scr. - 3592)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro della pubblica istruzione.

I compensi per i componenti le commissioni giudicatrici per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, in atto regolati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962 n. 1866, risultano fissati in lire 12.000 per i primi 10 o frazione di 10 candidati ed in lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di 10 o frazione di 10 candidati.

Tali importi vengono ridotti alla metà per i commissari aventi diritto al trattamento di missione.

In aggiunta a detto trattamento, agli estranei all'Amministrazione viene altresì corrisposto un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con ex coefficiente di stipendio 500.

I predetti compensi sono da ritenere tuttora adeguati a remunerare gli interessati

del lavoro inerente allo svolgimento degli esami stessi.

Per quanto concerne poi i compensi spettanti ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, si fa presente che gli stessi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957 n. 972, rientrano fra quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 5, che sono stati rivalutati del 30 per cento con legge 5 giugno 1967, n. 417 e per i quali è in corso altro provvedimento legislativo (atto Senato 881) inteso ad un'ulteriore rivalutazione.

*Il Ministro del tesoro*  
FERRARI - AGGRADI

7 dicembre 1970

MURMURA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro ed al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per sapere se, come ed in quale epoca ritengano di risolvere il problema delle rivendicazioni avanzate dai dipendenti tecnici del Ministero dei lavori pubblici, la cui agitazione reca grave danno non solo alle private iniziative, ma anche alla realizzazione delle opere pubbliche, con aumento dei residui passivi, la cui più alta aliquota è rappresentata proprio dal settore dei lavori pubblici. (int. scr. - 3685)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici facendo presente che con legge 28 ottobre 1970, n. 775 concernente modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968 n. 249 è stata prevista, nell'articolo 28, l'emanazione da parte del Governo di norme delegate, entro il 30 giugno 1972, per una nuova disciplina delle carriere del personale tecnico sia delle Amministrazioni dello Stato che delle Amministrazioni autonome.

Si aggiunge che attualmente è, peraltro, all'esame del Parlamento il disegno di legge concernente: « Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del Genio civile » con il quale, per far fronte alla persistente deficienza del personale in parola si prevede la proroga della fa-



RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

13 DICEMBRE 1970

coltà concessa dalla legge 27 luglio 1967, n. 632 di trattenere in servizio funzionari della detta carriera che abbiano raggiunto i limiti di età.

Tale disegno di legge è stato approvato il 18 novembre dalla 7ª Commissione del Senato in sede deliberante ed è stato trasmesso il 23 successivo alla Camera per l'esame.

*Il Ministro senza portafoglio*  
GASPARI

4 dicembre 1970

NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO, DE MARSANICH, FRANZA, FIORENTINO, FILETTI, GRIMALDI, LAURO, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Con riferimento alle notizie che circolano, ormai insistentemente, in Jugoslavia e nella Venezia Giulia in merito all'azione che starebbe conducendo il Governo jugoslavo per ottenere da parte italiana la rinuncia alla sovranità sul territorio italiano, che nel linguaggio diplomatico viene indicato come « zona B », gli interroganti chiedono di conoscere se il nostro Governo abbia accettato di affrontare la questione con la Jugoslavia in termini di rinuncia, di cessione o di scambio, in occasione delle note visite effettuate in territorio jugoslavo, o se abbia accettato di trattarla in occasione della programmata visita del Maresciallo Tito in Italia, offendendo così l'italianità di Capodistria, Isola, Pirano, Usnago, Parenzo, Citanova, Orsera e Rovigno espressa dalla loro composizione etnica, dalla storia e dal diritto. (*Già interp.* 381) (int. scr. - 4289)

RISPOSTA. — Rispondo, anche a nome del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In relazione a quanto richiesto dagli onorevoli interroganti, tengo ad assicurare che in occasione delle note visite effettuate in Jugoslavia non sono state affrontate questioni attinenti alla sovranità sul territorio comunemente denominato « Zona B del mancato Territorio Libero di Trieste ».

Del pari, tali questioni — come è già stato comunicato alla stampa — esulano dagli argomenti da trattarsi nel corso della prossi-

ma visita in Italia del Presidente della Repubblica Socialista Federativa Jugoslava.

Gli onorevoli senatori interroganti possono essere sicuri che nessuna rinuncia da parte nostra ai legittimi interessi nazionali verrà presa in considerazione.

Non posso con l'occasione esimermi dall'osservare che, tra le località menzionate dagli onorevoli senatori interroganti, Rovigno, Parenzo ed Orsera non si trovano nella cosiddetta Zona B, bensì nel territorio che il Trattato di Pace del 1947 ha assegnato alla Jugoslavia.

*Il Ministro degli affari esteri*  
MORO

5 dicembre 1970

PERRINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — A seguito delle vivissime preoccupazioni dei circa diecimila candidati agli esami per il conseguimento della libera docenza per la decisione del Consiglio di Stato che ha portato alla sospensione della sessione degli esami stessi, peraltro già avviata a causa della mancata inclusione dei professori universitari aggregati nelle commissioni giudicatrici, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno ed urgente ovviare alla grave situazione determinatasi emettendo eventualmente un nuovo decreto di nomina delle commissioni che includa in esse un'aliquota di professori aggregati, tenuto conto del parere di autorevoli esperti di diritto amministrativo, secondo i quali tale provvedimento ministeriale, plausibile e giustificato, determinerebbe, una volta portato a conoscenza del Consiglio di Stato, la revoca della sospensione degli esami. (int. scr. - 4068)

RISPOSTA. — Si fa presente che sono in corso i necessari provvedimenti per l'inclusione di un'aliquota di professori aggregati in Commissioni giudicatrici degli esami di libera docenza, di cui al decreto ministeriale 6 maggio 1970.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
MISASI

7 novembre 1970

PICARDO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere:

per quali motivi la presidenza nazionale del CONI ha escluso dai suoi contributi in favore delle società sportive siciliane per la realizzazione di nuovi impianti sportivi, con particolare riguardo ai centri minori per l'esercizio dello sport individuale più popolare e di pratica accessibile, la sola provincia di Caltanissetta;

quali iniziative intende prendere nell'interesse delle attrezzature sportive della provincia di Caltanissetta. (int. scr. - 4236)

RISPOSTA. — Già dal 1966 vengono annualmente erogati dalla Presidenza del CONI contributi per la costruzione o per l'ammodernamento di impianti sportivi nella provincia di Caltanissetta, come avviene, del resto, per tutte le altre province italiane.

In particolare, nel gennaio del corrente anno, la Presidenza del CONI ha deliberato in favore del comune di Caltanissetta una sovvenzione a fondo perduto di lire 4.550.000 per la costruzione di un campo di pattinaggio e hockey. Inoltre, la Giunta esecutiva del CONI ha messo a disposizione del Comitato provinciale di Caltanissetta la somma di lire 6 milioni quale fondo speciale per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per spese di migliorie ad impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature fisse, da utilizzarsi nei centri minori.

Caltanissetta è altresì in evidenza per la costruzione del campo sportivo scolastico, impianto che il CONI farà costruire interamente a proprie spese per un importo di 110 milioni, allorchè l'amministrazione comunale avrà portato a termine le pratiche per offrire il terreno sul quale effettuare la costruzione. E per concorrere al reperimento del suolo, il CONI ha contribuito, in via eccezionale, con la somma di dodici milioni: provvedimento questo assolutamente straordinario, che non trova alcun precedente nella già avvenuta costruzione degli altri settanta campi sportivi scolastici di atletica leggera in altrettanti capoluoghi di provincia.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo*

MATTEOTTI

3 dicembre 1970

ROMANO, CATALANO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Premesso:

che nelle zone di Torriione, Pastena e Mercatello, del comune di Salerno, l'arenile è in gran parte occupato da stabilimenti balneari dati in concessione ai privati;

che, pertanto, la spiaggia libera è ridotta a dimensioni miserevoli ed in prossimità di canali di scolo;

che, da voci che circolano, sembra probabile l'ulteriore riduzione della spiaggia libera per favorire privati imprenditori,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro ritenga di dover adottare a difesa della legge ed a tutela degli interessi della collettività. (int. scr. - 3785)

RISPOSTA. — Durante la trascorsa stagione balneare si è reso necessario spostare nel tratto di litorale indicato dagli onorevoli interroganti, precisamente nella zona così detta « del Torriione », due concessioni balneari ubicate, negli anni precedenti, a ponente della città di Salerno, su di un tratto di litorale ora assorbito dal costruendo nuovo porto e già impegnato dalla impresa appaltatrice dei relativi lavori; trattasi degli stabilimenti balneari « Arcobaleno » e « Scoglio 24 ».

La conseguente riduzione degli arenili liberi ha provocato un certo malcontento tra le persone del luogo.

Si ritiene, tuttavia, opportuno precisare che gli stabilimenti in questione insistono su aree di proprietà privata: ad essi sono state asservite le aree demaniali antistanti onde consentire la gestione dell'impianto.

Si è d'altra parte tenuto conto della situazione di disagio che si sarebbe creata a carico dei gestori in dipendenza della sopravvenuta impossibilità di rinnovare le concessioni accordate loro negli anni precedenti.

Ad ogni modo si ritiene opportuno precisare che sui 2.560 metri di arenili disponibili nella zona in questione, circa la metà è tuttora a regime di spiaggia libera, oltre i vastissimi tratti di spiaggia libera che si estendono lungo il litorale che da Salerno si prolunga fino al comune di Agropoli.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

13 DICEMBRE 1970

Si assicura infine che sarà evitata per le prossime stagioni balneari ogni ulteriore sottrazione di spazi liberi ad uso di coloro che non intendano servirsi degli stabilimenti balneari.

*Il Ministro della marina mercantile*  
MANNIRONI

2 dicembre 1970

SOTGIU, PIRASTU. — *Ai Ministri della marina mercantile e del tesoro.* — Per sapere se ai pensionati dello Stato non intendano concedere, mediante rinnovo di una convenzione scaduta nel 1968, sulle linee di navigazione sovvenzionate che collegano le Isole al Continente, facilitazioni di viaggio eguali a quelle di cui dispongono sulle ferrovie dello Stato.

Il provvedimento ha lo scopo soprattutto di porre i pensionati della Sardegna, per quanto si riferisce alle condizioni di viaggio, in situazione analoga a quella dei pensionati del Continente. (int. scr. - 2435).

RISPOSTA. — La concessione di facilitazioni in base a convenzioni stipulate con le società di navigazione esercenti i servizi di linea sovvenzionati dallo Stato deve essere esplicitamente prevista da apposite norme legislative.

Per tale motivo nella convenzione stipulata recentemente con la società di navigazione « Tirrenia » la quale, come è noto, assicura, fra gli altri, i collegamenti marittimi con la Sardegna, non è stata inserita alcuna clausola concernente agevolazioni in favore dei pensionati dello Stato. Tale clausola non figurava nemmeno nella convenzione immediatamente precedente a quella attualmente in vigore, stipulata il 21 gennaio 1939 in applicazione del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito in legge 10 giugno 1937, n. 1002.

Assicuro, tuttavia, che la questione relativa alla possibilità di accordare facilitazioni di viaggio ai pensionati dello Stato sulle navi della « Tirrenia » sarà sottoposta a parere del Consiglio di Stato.

Le tariffe preferenziali di cui essi fruiscono sulle Ferrovie dello Stato, sono previ-

ste dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano tale servizio, mentre è stato possibile accordare loro una riduzione del trenta per cento, limitatamente a tre viaggi per ogni anno, su alcune linee marittime sovvenzionate a carattere locale esercenti servizi postali e commerciali, come quelle gestite dalla Società di navigazione « Navisarma », di Messina, « Partenopea » di Napoli e « Si.Re.Na. » di Palermo.

*Il Ministro della marina mercantile*  
MANNIRONI

4 dicembre 1970

TERRACINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga, più che opportuno, necessario provvedere senza ritardo alla formazione della Commissione ministeriale per l'esame dei bilanci tecnici della Cassa pensioni dipendenti enti locali, che dovrà riunirsi, secondo il disposto dell'articolo 10 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, nel prossimo anno 1971 per esprimere, fra l'altro, un parere in materia di maggiorazione del trattamento pensionistico in atto, e ciò per evitare che, come in passato, un ritardo nella nomina di detta Commissione, e quindi nella sua convocazione, rinvii a data indeterminata l'esame delle richieste che in materia sono già state formulate dalle Associazioni sindacali di categoria e tempestivamente rese note. (int. scr. - 4033)

RISPOSTA. — Questo Ministero non trascura di seguire attentamente il problema dell'adeguamento delle pensioni corrisposte dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali; problema che va considerato e valutato, in connessione alla dinamica retributiva, tenendo conto delle possibilità tecnico-finanziarie della Cassa medesima.

Peraltro, come già noto alla signoria vostra onorevole, la possibilità della revisione del trattamento pensionistico in parola è subordinata alla attuazione della tassativa procedura stabilita dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, che ne demanda il compito ad apposita Commissione di studio con l'incarico di esaminare i bilanci tecnici

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

13 DICEMBRE 1970

della Cassa e di proporre modifiche alle norme in vigore dopo aver acquisito le risultanze di almeno due bilanci successivi, a far tempo da quello riferito al 1° gennaio 1969.

Premesso ciò, si fa presente che ultimato da tempo il bilancio tecnico al 1° gennaio 1969, è ormai in avanzata fase di compilazione quello riferentesi al 1° gennaio 1970, per cui è prevedibile che fin dai primi del 1971 sarà possibile dar corso agli atti preliminari necessari per la costituzione della citata Commissione di studio della quale dovranno far parte anche i rappresentanti sindacali degli iscritti e dei pensionati.

*Il Ministro del tesoro*  
FERRARI-AGGRADI

7 dicembre 1970

**TOMASUCCI, MANENTI, FABRETTI.** — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza che la Banca nazionale del lavoro provvede con molti giorni di ritardo al pagamento delle pensioni di invalidità ad ex minatori assicurati con enti previdenziali del Belgio.

Tale pagamento avviene generalmente con un ritardo che varia dai 10 ai 20 giorni. Le pensioni suddette vengono pagate direttamente ai beneficiari dal « Fond national de retraites des ouvriers mineurs » di Bruxelles con la seguente procedura: l'organismo belga incaricato deposita entro il giorno 20 di ciascun mese l'elenco delle pensioni pagabili in Italia alla « Société générale de Banque » a Charleroi, la quale, entro il giorno 22 successivo, trasferisce i fondi occorrenti all'« Office de chèques postaux » a Bruxelles. Il successivo giorno 23 il predetto « Office » trasmette l'ordine di pagamento al suo corrispondente italiano, « Banca nazionale del lavoro ».

Per sapere, infine, se non ritengano utile il loro particolare intervento al fine di indurre la Banca nazionale del lavoro a pagare puntualmente (entro e non oltre il primo di ogni mese) le pensioni di invalidità degli ex emigrati nel Belgio. (int. scr. - 3345)

**RISPOSTA.** — Si risponde, anche per conto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dopo aver interessato la Banca d'Italia la quale, nella sua qualità di organo di vigilanza sulle aziende di credito, ha riferito che la procedura di pagamento delle pensioni in parola differisce da quella segnalata dalla signoria vostra onorevole poichè l'*Office des chèques postaux* di Bruxelles non interferisce nei trasferimenti dei relativi fondi che pervengono, invece, direttamente alla Banca nazionale del lavoro tramite le banche belghe ordinanti.

La Banca dopo una serie di laboriosi ed imprescindibili adempimenti che pur richiedono un certo tempo, provvede alla liquidazione delle singole partite mediante emissione di speciali assegni di conto corrente postale localizzati.

Risulta comunque che gli adempimenti in parola vengono assolti, di norma, entro uno-due giorni dalla ricezione dei relativi ordini di pagamento, sempre che alla data di recapito di questi non seguano giornate non lavorative per le aziende di credito, mentre invero limitate risultano le liquidazioni non eseguite con tempestività.

Per quanto precede e considerato che gli adempimenti di competenza della Banca nazionale del lavoro si esauriscono con la diretta consegna dei suindicati assegni all'Amministrazione postale per la prescritta vidimazione, si ritiene che eventuali ritardi non siano da imputare soltanto all'operato dell'azienda.

Concludendo, questo Ministero ritiene che per consentire agli aventi diritto l'incasso dei ratei delle pensioni di invalidità nel termine richiesto con la interrogazione cui si risponde, sarebbe necessario che i relativi ordini di pagamento pervenissero alla Banca nazionale del lavoro fra il 18 ed il 20 di ciascun mese, tenuto conto dei tempi occorrenti per le operazioni dianzi descritte.

*Il Ministro del tesoro*  
FERRARI-AGGRADI

7 dicembre 1970